

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 febbraio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 15 gennaio 2014.

Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». (14A00736)..... Pag. 1

Ministero della difesa

DECRETO 5 dicembre 2013.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2013, agli allievi delle scuole militari. (14A00735) ... Pag. 2

Ministero della salute

DECRETO 21 gennaio 2014.

Modalità di redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica. (14A00927) Pag. 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013. (14A00738) Pag. 6



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-*quinquies* «Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione

n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori;

Ritenuto necessario altresì adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio;

Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle «non conformità» e delle misure ad esse corrispondenti;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle «non conformità» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attività istituzionale;



Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

Art. 2.

Definizione di Non Conformità

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Art. 3.

Inosservanza

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.

3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:

per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza;

per il trattamento della non conformità;

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Art. 4.

Irregolarità

1. L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

2. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.

3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.

6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.



Art. 5.

Infrazione

1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

3. La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.

Art. 6.

Ritorno in conversione

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Art. 7.

Modalità e termini per la gestione della non conformità

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.


Art. 8.

Aree Non Conformità

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:

- Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;
- Area dei Documenti di Certificazione;
- Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;
- Area delle norme di Produzione Vegetale;
- Area delle norme di Produzione Zootecnica;
- Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;
- Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;
- Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;
- Area delle Specifiche di Prodotto;
- Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;
- Area della Reiterazione delle Non conformità.

2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.



Art. 9.

Comunicazioni

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.

2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 10.

Soppressione Cautelativa

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Art. 11.

Mancato adempimento e Reiterazione

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Art. 12.

Ricorso

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.

2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.

3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.

Art. 13.

Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.

2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.

3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.

4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

Art. 15.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297





TABELLA NON CONFORMITA'										
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note	
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di agenzia.	Inosservanza	Diffida		Art. 86 Reg. CE 889/2008		
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 889/2008 Art. 2 D.M. 18321/2012		
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida			Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 D.M. 2049/2012	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida			Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008 Art. 28 Reg. CE 834/2007	
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica e/o dei rapporti di controllo per il mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica sanitaria.	Inosservanza	Diffida			Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012	
			A1.06	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori con i ODC.	Inosservanza	Diffida			Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008	
			A1.07	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende mise	Inosservanza	Diffida			Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			A1.08	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di lavorazione e/o produzioni declassate.	Inosservanza	Diffida			Art. 72 Reg. CE 889/2008	
			A1.09	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida			Art. 91 Reg. CE 889/2008 Art. 3 D.M. 10071/2012	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inservanza si ratifica in regolarità che comporta la soppressione delle indicazioni individuali.
			A1.10	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida				
A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Ritardo nella segnalazione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida			Art. 2 D.M. 18321/2012 Art. 5 D.M. 2049/2012		
		A3.02	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.	Infrazione	Sospensione 12 mesi			Titolo IV Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione	
		A3.03	Mancata segnalazione di falsi comunicati	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Art. 67 Reg. CE 889/2008		
		A3.04	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi					
B1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B1.01	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida			Art. 29 Reg. CE 834/2007		
		B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da autorizzazione	Inosservanza	Diffida					
		B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove sussistano i requisiti per l'autorizzazione.	Inosservanza	Diffida			Art. 23 Reg. CE 834/2007 Art. 3, punto 1 Reg. CE 889/2008		
		B1.04	Utilizzo errato delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida			Art. 24 Reg. CE 834/2007		
B2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'ODC	Inosservanza	Suppressione					
		B2.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi			Art. 29 Reg. CE 834/2007		
B4	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromettono la conformità del processo di produzione	B4.01	Mancata segnalazione delle infrazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'ODC	Infrazione	Esclusione					



C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del sistema di auto-controllo	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Difidat		Art. 66 Reg. CE 889/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007
		C1.02	Inadeguata adunificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Difidat		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.03	Inadeguata separazione spaziale temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Difidat		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008
		C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM o necessario	Inosservanza	Difidat		Art. 69 Reg. CE 889/2008
		C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri OGM operanti anche su altri schermi	Inosservanza	Difidat		Art. 92 Reg. CE 889/2008
		C1.06	Mancata comunicazione dei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Difidat		Art. 31 Reg. CE 889/2008 Purché sia garantita la tracciabilità.
		C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Difidat		Art. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2008
		C1.08	Mancata o parziale registrazione delle vent fliche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori contigui	Inosservanza	Difidat		Art. 33 Reg. CE 889/2008
		C1.09	Mancata verifica del documento giustificativo del fornitore	Inosservanza	Difidat		Art. 29 Reg. CE 834/2007
		C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri destinatari	Inosservanza	Difidat		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il trasporto di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Difidat		Art. 26 Reg. CE 834/2007
		C1.12	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Difidat		Art. 31 Reg. CE 889/2008
		C2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromettono la qualificazione del prodotto	C2.01	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Sospensione
C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un non conformità o di un prodotto compromesso (in caso)			Irregolarità	Sospensione		
C2.03	Mancata o parziale adozione delle azioni necessarie previste			Irregolarità	Sospensione		
C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni necessarie previste			Irregolarità	Sospensione		
C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda			Irregolarità	Sospensione		
C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto			Irregolarità	Sospensione		
C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il trasporto di prodotti biologici fini			Irregolarità	Sospensione		
C2.08	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ode			Irregolarità	Sospensione		
C2.09	La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione.			Sospensione 3 mesi			
C2.10	Sistema di rintracciabilità insufficiente			Sospensione 6 mesi			
C3	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.01	Uso di prodotti contenenti OGM o di essi derivati o ottenuti	Infrazione	Esclusione		Art. 9 Reg. CE 834/2007
		C3.02	Negativo accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		Art. 67 Reg. CE 889/2008
		C3.03	Assenza della richiesta di deroghe per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di sementi non ancora utilizzate)	Infrazione	Esclusione		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		C3.04	Mancata applicazione della moltiplicazione pluriennale delle colture	Infrazione	Esclusione		Art. 12 Reg. CE 834/2007
		C3.05	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Infrazione	Esclusione		Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008
		C3.06	Pratiche agronomiche non adeguate	Infrazione	Esclusione		Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007
		C3.07	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertiti	Infrazione	Esclusione		Art. 35 par. 2 Reg. CE 889/2008
		C3.08	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (70 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Infrazione	Esclusione		Art. 3 Reg. CE 889/2008
		C3.09	Utilizzo del limit consentito nell'utilizzo del tempo per la difesa delle colture	Infrazione	Esclusione		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		C3.10	Utilizzo di prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione a par cultura da successo.	Infrazione	Esclusione		Art. 45 Reg. CE 889/2008
D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	D1.01	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei sabbattari nella produzione di funghi	Inosservanza	Difidat		Art. 6 Reg. CE 834/2007
		D1.02	Mancata attuazione del piano di conversione	Inosservanza	Difidat		Art. 40 par. 1 lett. a) Reg. CE 889/2008
		D1.03	Mancata attuazione della moltiplicazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Difidat		Art. 12 Reg. CE 834/2007
		D1.04	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Inosservanza	Difidat		Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008
		D1.05	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Inosservanza	Difidat		Art. 11 Reg. CE 834/2007
		D1.06	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.07	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale, non rinati con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.08	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.09	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D1.10	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.02	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.03	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.04	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.05	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.06	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.07	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.08	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.09	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D2.10	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
D3	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.02	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.03	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.04	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.05	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.06	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.07	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.08	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.09	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008
		D3.10	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione alla filiera biologica	Inosservanza	Difidat		Art. 45 Reg. CE 889/2008



F1	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t annue di prodotti dell'impiego o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sul benessere.	Inosservanza	Diffida	Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008			
	F1.02	Insufficienti condizioni di benessere degli animali.	Inosservanza	Diffida	Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F1.03	Mancanza di misure idonee a consentire la ricuperazione delle alghe marine.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008			
	F1.04	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento.	Inosservanza	Diffida	Art. 6 quater Reg. CE 889/2008			
	F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione di consistenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati, in acquacoltura.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008			
	F1.06	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008			
	F1.07	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque.	Inosservanza	Diffida	Art. 6 Reg. CE 889/2008			
	F1.08	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008			
	F1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per molluschi.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F1.10	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F1.11	Mancato rispetto delle prescrizioni di uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F1.12	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla distanza e/o alla posizione dell'unità di acquacoltura biologica rispetto ad unità convenzionali.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F2	F2.01	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008		
F2.02		Reazione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
F2.03		Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
F2.04		Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione.	Inosservanza	Diffida	Art. 15 par. 1 lett. c Reg. CE 834/2008			
F2.05		Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come concettuale.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008			
F2.06		Mancato rispetto dei coefficienti di densità in massima superiore al 10%.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 bis, All. 5 bis, Reg. CE 889/2008			
F2.07		Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allergici.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008			
F2.08		Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti.	Inosservanza	Diffida	Art. 30 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008			
F2.09		Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008			
F2.10		Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allergici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in corso di conversione.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008			
F2.11		Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in corso di conversione.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008			
F2.12		Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008			
F3		F3.01	Pratiche di assunzione delle alghe non conformi.	Inosservanza	Diffida	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008		
	F3.02	Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile.	Inosservanza	Diffida	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008			
	F3.03	Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare.	Inosservanza	Diffida	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008			
	F3.04	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura.	Inosservanza	Diffida	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008			
	F3.05	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008			
	F3.06	Impiego di rimasti e derivati animali di sostanze stimolanti della crescita e di prodotti di origine animale.	Inosservanza	Diffida	Art. 15 par. 1 lett. f Reg. CE 834/2008 Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008			
	F3.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione di prodotti di origine animale, biologica e non biologica di animali di acquacoltura e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			
	F3.08	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			
	F3.09	Impiego di prodotti di origine animale, biologica e non biologica di animali di acquacoltura e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			
	F3.10	Impiego di prodotti di origine animale, biologica e non biologica di animali di acquacoltura e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			
	F3.11	Impiego di prodotti di origine animale, biologica e non biologica di animali di acquacoltura e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			
	F3.12	Impiego di prodotti di origine animale, biologica e non biologica di animali di acquacoltura e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica.	Inosservanza	Diffida	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008			



Specifiche di Prodotto	I2	Inadempimento di carattere sostanziale in rispondenza delle norme che disciplinano i componenti l'etichettatura del prodotto.	E2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 3092/01 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm.			DM n. 3092/01 Reg. (CE) n. 1831/03 Reg. (CE) n. 1831/03	
	I3	Inadempimento di carattere sostanziale della rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo.	I3.01	Presenza non accidentale a causa di misure presuntuali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato.				
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida.				Diffida all'infinita
	L2		L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" somnesso.				
	L3		L3.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche.				Il provvedimento decale qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
	L4		L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche.				
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area).				Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.01	Dopo 2 sospensioni (alla TERZA NC dello stessa area).				Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
			M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stessa area).				Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
								Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.

NOTA ESPLICATIVA
AREA LIVELLO 1 : Inosservanza (DIFFIDA)
AREA LIVELLO 2 : Irregolarità (SOSPENSIONE)
AREA LIVELLO 3 : Irregolarità (SOSPENSIONE)
AREA LIVELLO 4 : Irregolarità (ESCLUSIONE)



